



COMUNE DI OLCENENGO

Provincia di Vercelli



DELIBERAZIONE N. 19

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE CON EDIGAS S.P.A. PER CONCESSIONE SERVIZIO GAS SUL TERRITORIO COMUNALE

L'anno **DUEMILADIECI** addì **VENTOTTO** del mese di **APRILE** alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono riuniti a seduta i componenti il Consiglio comunale.

All'appello risultano:

	presenti	assenti
1. GAIBAZZI Ercole	X	
2. RANGHINO Anna Maria	X	
3. PARIGI Monica	X	
4. LOMBARDI Carmine	X	
5. BREMIDE Matteo	X	
6. PROTTO Mario		X
7. CAPOLUPO Daniele	X	
8. CAVIALE Elisa	X	
9. ROSSO Fiorenzo	X	X
10. DEROSSI Paolo	X	
11. PIERIN Luigino	X	
12. MAROCCHINO Pietro	X	
13. CAMPIONE Giuseppe	X	
TOTALI.....		12.....1.....

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario com.le dott.ssa DANIELA GAGLIARDI la quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GAIBAZZI Ercole assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n.4 dell'ordine del giorno.

Premesso che la realizzazione dell'impianto e la conseguente gestione veniva affidato dal Comune alla dante causa dell'odierna Concessionaria;

che il servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale è quindi attualmente esercitato dalla Società Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.p.A., già Edigas Srl (in breve la "Concessionaria"), come disciplinato dall'atto n. 1931, del 18.12.1972 e successivi atti integrativi;

che la scadenza naturale della concessione era originariamente fissata al 31.12.2030;

che il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, in recepimento della Direttiva 98/30/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas, ha previsto un radicale mutamento delle scadenze delle concessioni che erano ancora in essere alla data della sua entrata in vigore, prevedendo che venissero a conclusione al 31.12.2012;

che il Decreto Letta individuava nei singoli Enti Locali o loro unioni quali titolari del servizio pubblico della distribuzione del gas, da esercitarsi, in base a quanto dispone lo stesso decreto, mediante l'affidamento del servizio stesso esclusivamente tramite procedura di gara con periodi di gestione non superiori a dodici anni;

che la successiva Legge n. 239 del 23 agosto 2004, all'art. 1 del comma 69, ha inoltre introdotto la possibilità di prorogare ulteriormente il termine massimo previsto dal Decreto Letta di un ulteriore anno (dunque sino al 31.12.2013);

che in data 26.04.2005, il Concessionario e il Comune, in virtù dei mutamenti normativi menzionati, con delibera n. 63 hanno concordato di proseguire la gestione sino al 31.12.2010;

rilevato che l'articolo 46 bis, D.L. n. 159/07, convertito con modifiche dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dal comma 175 dell'art. 2, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ha previsto al comma 2 *"I Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e sentita la Conferenza unificata, determinano gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determinano misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione"*;

che la citata norma, inoltre, al comma 3 aggiunge altresì che *"al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas è bandita per ciascun bacino ottimale d'utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto"*;

che l'art. 46 bis citato, come modificato dalla Legge n. 244 del 24.12.2007, art. 2 comma 175 ha introdotto ulteriori elementi di novità concernenti essenzialmente nella individuazione da parte del Ministero competente dei cosiddetti **"ambiti territoriali minimi"** ("ATEM") per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas metano, che dovevano essere definiti entro l'1 dicembre 2008, indicando ulteriormente agli Enti affidanti un arco temporale di ulteriori due anni a decorrere dalla data di definizione dei predetti ATEM per l'indizione della gara da parte di un'unione di Enti Locali, per favorire essenzialmente l'unicità del soggetto operatore anche in ambiti di maggiore dimensione;

considerato che l'attuale servizio di distribuzione del gas metano nel territorio comunale è da sempre stato prestato dall'attuale concessionario secondo i principi di puntualità, presenza sul territorio, soddisfazione e percezione di efficienza da parte degli abitanti, nonché nel rispetto degli impegni contrattuali e degli obblighi di servizio che da alcuni anni sono stati emanati dall'autorità di regolazione del mercato nonché in fase di prima assegnazione è stata svolta anche se in via informale una gara per l'affidamento;

che ad oggi non risultano ancora definiti gli ATEM nonché il bando di gara tipo e le linee guida per i criteri di aggiudicazione;

che l'art. 14 comma 7, D.Lgs. n. 164/2000 indica agli Enti Locali l'avvio delle procedure di gara un anno prima della scadenza dell'affidamento, al fine di consentire agli Enti Locali un congruo margine temporale necessario per la stesura del bando di gara, delle necessarie deliberazioni e di tutte quelle propedeutiche analisi tecnico-economiche da condividere con il gestore uscente;

visto che in questa fase non sarebbe possibile avviare le procedure di gara per l'assegnazione del servizio di distribuzione gas in quanto a tal fine è da attendersi l'individuazione degli ATEM al momento non ancora determinati, e ciò ancora come già richiamato dall'art. 46 bis, per un ulteriore periodo di due anni a decorrere dall'emanazione del relativo provvedimento per predisporre gli atti di gara per il nuovo affidamento;

ritenuto che l'Ente Locale, oltre a perseguire gli obiettivi di mercato e di promozione della concorrenza, debba in primo luogo garantire un adeguato livello di qualità e sicurezza del servizio in questione, specie in considerazione del fatto che, ai sensi del D.Lgs. n. 164/2000, è definito quale servizio pubblico, di essenziale necessità per la comunità;

ravvisato che pare opportuno, oltre che di interesse pubblico e sociale per il comune di Olcenengo, attendere la definizione degli ambiti territoriali minimi ATEM, nonché del bando di gara tipo e delle relative linee guida , assicurando alla comunità locale quella continuità del servizio di distribuzione del gas a favore di Edigas, stante anche la garanzia di mantenere la continuità del servizio a favore delle utenze locali;

considerato che l'utenza e l'Amministrazione comunale si sono sempre dichiarati soddisfatti del servizio reso dalla Società Edigas per qualità, capacità, velocità negli interventi e un assiduo controllo su tutto il territorio dell'abitato, nonché l'emissione delle bollette effettuata mensilmente, nel periodo invernale.

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udito quanto espresso in premessa;
- vista la nota protocollo 2623 del 18.12.09 di Edigas S.p.A. di Cernusco sul Naviglio;
- ritenuto di concedere la proroga richiesta sino al 31.12.2013;
- visto il parere tecnico favorevole del Segretario Comunale, ai sensi D.Lgs. 267/2000 ess.mm.ii.

**Parere Favorevole
Il Segretario Comunale
Gagliardi Dott.ssa Daniela**

- ritenuto di procedere all'approvazione;
- con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 ed astenuti n. 3 (Derossi, Marocchino, Campione), resi in forma palese dagli aventi diritto.

DELIBERA

- 1. Di concedere**, per i motivi di cui in premessa, alla Società Edigas S.p.A. di Cernusco sul Naviglio, di proseguire sino al 31.12.2013 la gestione del servizio di distribuzione del gas sul territorio comunale, fermo restando una eventuale ulteriore proroga eventualmente fissata da futuri provvedimenti legislativi, assicurando alla popolazione il regolare svolgimento di tale servizio pubblico;
- 2. di specificare che**, la Società Edigas S.p.A. dovrà effettuare la bollettazione mensile nel periodo invernale, così da non gravare gli utenti con importi elevati;
- 3. di prendere atto** che Edigas S.p.A., a fronte di quanto al punto 1, si impegna a garantire al Comune di Olcenengo la conferma dei patti già deliberati;
- 4. di prendere atto** che le ulteriori condizioni contrattuali previste dalla originaria concessione e dalle successive modifiche e integrazioni, come sopra richiamate rimangono inalterate e inoltre, al fine di evitare eventuali contenziosi, le parti nel reciproco interesse e nel rispetto del comma 8 dell'art. 14, D.Lgs. 164/2000 concordano di addivenire in contraddittorio alla definizione dello stato di consistenza dei beni che compongono la dotazione e gli impianti della rete gas esistenti sul territorio comunale, nonché di determinare congiuntamente il valore residuo a favore del gestore uscente secondo il R.D. n. 2578 del 1925 entro il 31.12.2013. Nel caso in cui non si raggiungesse un accordo tra l'attuale gestore ed il Comune, si dovrà ricorrere alla costituzione di un collegio arbitrale secondo le forme di rito e di diritto.
- 5. di prendere atto** della disponibilità di Edigas di procedere alla valutazione del valore residuo degli impianti, da effettuarsi, compatibilmente con l'attuale scenario normativo, attraverso una perizia tecnico economica eseguibile nei termini che rendano possibile l'utilizzo di maggiori coefficienti di vetustà e di degrado sulla vita tecnica dei beni, consentendo di inserire nel bando di gara un valore residuo minore da riconoscere al gestore uscente e da porre a carico del nuovo affidatario, auspicando conseguentemente maggiori benefici a favore del Comune, contenuti nell'offerta economica che sarà presentata dagli aspiranti aggiudicatari.
- 6. di porre** in capo a Edigas gli oneri relativi agli atti necessari per la prosecuzione della concessione del servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale, compresi quelli relativi a diritti di segreteria e spese di registrazione;
- 7. di comunicare** alla medesima copia della presente.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Ercole Gaibazzi

Il Segretario Comunale
Daniela Dott.ssa Gagliardi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali (Dlgs. n. 267/00)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato Regionale di Controllo Sezione di Novara in data ----- prot. n. ----- e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali.

Li -----

Il Segretario Comunale
Daniela Dott.ssa Gagliardi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Art. 124 del T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali (Dlgs. n. 267/00)

n. reg. pubbl. 154

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicato il giorno 19/05/2010 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li ...19/05/2010

Il Segretario Comunale
Daniela Dott.ssa Gagliardi

copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 19/05/2010

Il Segretario Comunale
Daniela Dott.ssa Gagliardi

